

COMUNE DI ORIOLO ROMANO

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e valori ispiratori

Il presente regolamento si fonda sui principi basilari sanciti dalla Costituzione dagli articoli 2, 3, 4 e 5, nello spirito della Legge 328/2000 e secondo le modalità previste dalle norme nazionali e regionali nel settore sociale e socio – sanitario.

Le disposizioni ivi contenute intendono valorizzare la centralità del territorio e della comunità locale quale dimensione privilegiata per la definizione e attivazione delle politiche sociali.

I principi ed i valori ispiratori possono essere sintetizzati dai concetti di:

- Universalità
- Equità
- Diritto di cittadinanza
- Livelli essenziali di assistenza
- Centralità della persona
- Sussidiarietà

Art. 2 - Oggetto

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel territorio del Comune di Oriolo Romano.

Art. 3 - Finalità delle prestazioni e dei servizi

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Oriolo Romano si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;
- b) l' eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l' accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l' individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell' ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell' individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la

permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi ; d) favorire e sostenere l' inserimento sociale, scolastico, lavorativo, dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 4 - Il sistema integrato degli interventi sociali

Il Comune Oriolo Romano riconosce e valorizza il servizio sociale integrato con il volontariato, l'associazionismo e gli organismi della cooperazione sociale.

CAPO II

UTENTI, ACCESSO, COMPARTECIPAZIONE.

Art. 5 - Destinatari delle prestazioni e dei servizi

- Hanno diritto ai servizi, interventi e prestazioni disciplinati dal presente regolamento tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Oriolo Romano
- Stranieri con permesso umanitario di cui all'art 18 (situazioni di violenza o di grave sfruttamento) del D.lgs 25/7/98 n. 286 e stranieri con permesso di cui all'art 41 dello stesso decreto (stranieri equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale);
- Richiedenti asilo e rifugiati, di cui al D.L. 30.12.1989 n. 416 convertito dalla L.28.2.1990 n. 39, modificato dalla l. 30.7.2002 n. 189 ;
- Minori di qualsiasi nazionalità e provenienza.

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi sono estesi inoltre a tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio, qualora si verificano inderogabili e temporanee necessità socio-sanitarie e/o assistenziali che richiedono interventi non differibili, opportunamente valutati dal Servizio Sociale Professionale, salvo rivalsa per i costi sostenuti, verso il Comune di residenza.

L'intervento attuato s'intende limitato al solo contenimento dell'urgenza e, possibilmente, concordato con il Comune di residenza del destinatario dell'intervento stesso. L'intervento è comunque disposto con la necessaria immediatezza dalla Assistente Sociale, sulla base di una valutazione professionale del bisogno.

Art. 6 - Priorità di accesso e selettività

Pur nel rispetto del principio dell'universalità, i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 2 comma 3 L. 328/00.

La Giunta Comunale può determinare ulteriori indicatori di natura non economica.

Art. 7 - Accesso ai servizi e alle prestazioni

Ai destinatari degli interventi deve essere garantito l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, nella garanzia della libertà di scelta, in relazione ai bisogni accertati e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8 - Compartecipazione al costo dei servizi

La compartecipazione al costo dei servizi è correlata al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dei soggetti che richiedono le prestazioni.

CAPO III

PRESTAZIONI E SERVIZI

Art. 9 - Tipologia delle prestazioni e dei servizi

Le prestazioni ed i servizi destinati alla rimozione e superamento delle situazioni di bisogno e volti al sostegno dell'autonomia e dell'inclusione sociale sono:

- Interventi di contrasto all'esclusione sociale
- Servizi integrativi alla persona e alla famiglia

Tutte le prestazioni ed i servizi sono vincolati alla preventiva verifica della disponibilità di spesa.

Art. 10 - Interventi di contrasto all'esclusione sociale

Gli interventi di sostegno economico si distinguono in:

Contributi ordinari. Sono orientati a sostenere comprovate situazioni di bisogno economico.

Il sussidio, può avere anche carattere continuativo (minori in stato di bisogno, progetto terapeutico ecc.). Non potrà essere superiore ad € 300,00 mensili e per non più di 12 mesi

Contributi straordinari. Sono assicurati ai cittadini che si trovano a dover affrontare situazioni impreviste da richiedere una soluzione urgente. Possono essere erogati eccezionalmente per esigenze impreviste e di varia natura (pagamento utenze Enel e gas, canoni, bisogno alimentare) **fino ad un massimo di € 300,00** e soltanto per due volte nel corso dell'anno.

La determinazione del tetto massimo mensile ed annuale sarà individuata e periodicamente aggiornata su proposta del Responsabile del Servizio.

Art.11 –Contributi ad erogazione immediata.

Nel caso di richieste di contributo collegate a situazioni in cui è necessario procedere ad una erogazione immediata, su richiesta motivata dell'Assistente Sociale, nel caso di importi non superiori a 300,00 Euro, alla concessione del contributo si provvede mediante determinazione del Responsabile del servizio interessato.

Art. 12- Servizi integrativi alla persona e alla famiglia.

Sono finalizzati al miglioramento ed al recupero delle condizioni di vita della persona all'interno dell'ambiente familiare e sociale e della comunità locale.

Su proposta dell'Assistente Sociale possono essere attivati direttamente dall'Amministrazione Comunale o dal piano dei Servizi Distrettuali.

Art. 13 - Servizi di assistenza domiciliare.

Il servizio di assistenza domiciliare è previsto per anziani auto e non autosufficienti, disabili, persone con problemi psichiatrici e di dipendenza, adulti e minori che a causa di carenze personali e/o familiari presentano problemi di assistenza.

L'attivazione dell'assistenza domiciliare è accesa su richiesta dell'interessato o di persone delegate. E'sottoposta alla valutazione del servizio di Assistenza Sociale che ne autorizza l'attivazione.

Vista la legge 328/2000 (F.N.P.S.) e la Deliberazione di C.C. n.58 del 30/09/2008 (Accordo di programma Distretto VT/4), lo schema quadro di compartecipazione alla spesa a carico del richiedente per l'Assistenza Domiciliare Distrettuale è così individuato:

N°	VALORE I.S.E.E.	Importo a carico utente Costo orario IVA esclusa	Importo a carico del Distretto VT/4 Costo orario IVA esclusa
1	Nucleo familiare con ISEE fino ad € 5.164,57	€ 3,64	€ 9,86
2	Nucleo familiare con ISEE fino ad € 12.000,00	€ 4,72	€ 8,78
3	Nucleo familiare con ISEE fino ad € 22.000,00	€ 5,66	€ 7,84
4	Nucleo familiare con ISEE oltre € 22.000,00	€ 13,50	////////

Art. 14 – Servizi residenziali. RSA

La RSA è una struttura residenziale extra ospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie e di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi ad anziani in condizioni di non autosufficienza fisica e psichica, privi di supporto familiare che consenta di erogare a domicilio gli interventi sanitari continui e l'assistenza necessaria. Le RSA sono volte a coniugare le esigenze di assistenza sanitaria con le esigenze di assistenza tutelare ed alberghiera.

In riferimento al D.G.R. n.98 del 20 febbraio 2007 vengono fissate le quote di compartecipazione secondo lo schema riportato:

Reddito annuale ISEE	Quota a carico dell'utente	Quota a carico del Fondo Sanitario
Reddito ISEE non superiore ad € 13.000,00	50% (con concorso del Comune)	50%
Reddito ISEE tra € 13.000,00 ed € 25.000,00	50% (senza concorso del Comune)	50%
Reddito ISEE superiore ad € 25.000,00	50%	50%

Art. 15 - Inserimento lavorativo socio- assistenziale e terapeutico riabilitativo.

Gli inserimenti lavorativi socio-assistenziali si rivolgono a persone a rischio di esclusione in relazione alla condizione sociale, di disabilità o altro motivo che ne determini il rischio.

Detti interventi sono finalizzati a sostenere il percorso di integrazione sociale ed il raggiungimento di autonomie personali.

Gli inserimenti terapeutico-riabilitativi si rivolgono a persone inserite in un programma presso il Ser.T. o presso il C.I.M. per le quali le problematiche di natura sanitaria rendano necessario intraprendere un percorso terapeutico lavorativo finalizzato alla acquisizione o riacquisizione delle capacità lavorative e di autonomia personale.

Il rapporto che s'instaura tra le persone ed il Comune di Oriolo Romano, non è da considerarsi rapporto di lavoro, ma è caratterizzato esclusivamente da finalità di natura assistenziale, riabilitativa o terapeutica.

Gli interventi sopra descritti sono subordinati alla definizione di un piano personalizzato condiviso con la persona. Il piano personalizzato può prevedere l'erogazione di un contributo forfetario a titolo di incentivazione. Le caratteristiche e le procedure, nonché la determinazione del contributo, saranno specificate da apposita relazione del servizio di Assistenza Sociale.

Art. 16 - Interventi di sostegno alle famiglie affidatarie dei minori

A sostegno delle famiglie affidatarie ai sensi della L. 184/83 e successive modifiche (L. 149/2001), è previsto per l'affido etero-familiare un contributo economico mensile di €. 300,00 a bambino. Si prevede inoltre per le suddette modalità di affido una copertura assicurativa di responsabilità civile contro terzi. L'assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo del 30% quando ricorrono situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

L'eventuale integrazione dell'assegno di base deve essere concordata dal Servizio Sociale ed esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale.

Si prevede inoltre che per l'affido parentale, la concessione del contributo sia subordinata all'esistenza di una situazione economica disagiata del nucleo ospitante.

Art. 17 - Contributi economici per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti

Ai fini del presente articolo viene considerato indigente, chi presenti documentazione attestante un valore I.S.E.E. inferiore o uguale a quanto deliberato annualmente dalla Giunta Comunale che prende a riferimento il reddito minimo vitale. *

Sono rimborsabili, dietro presentazione di apposita documentazione, le seguenti spese sanitarie:

a) prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.

b) prestazioni farmaceutiche purché prescritte da medico convenzionato con il S.S.N.;

c) Sono in ogni caso escluse dalle spese rimborsabili dal presente regolamento le spese sostenute per interventi chirurgici e prescrizioni dietetiche aventi finalità puramente estetica.

Non vi rientrano le spese relative a:

- acquisto farmaci diversi da quelli sopra indicati;
- acquisto occhiali, protesi dentarie, apparecchi ortodontici, protesi in genere fornite dal SSN;
- mezzi e strumenti per la deambulazione;
- rimborso spese sanitarie per interventi chirurgici specialistici e strumentali presso cliniche o centri privati;
- rimborso per spese per analisi cliniche effettuate presso strutture o centri privati, fatti salvi i casi in

cui la struttura pubblica non è in grado o è impossibilitata a garantire il servizio e fermo restando l'urgenza della prestazione.

Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti o coperti in misura parziale dal servizio sanitario nazionale, sono accolte soltanto in presenza delle seguenti condizioni documentate:

- a) situazione di bisogno economico, documentato in base a certificazione I.S.E.E., che rappresenta il criterio primo di accesso alla prestazione;
- b) la certificazione medica dovrà favorire la prescrizione di farmaci "generici".
- c) utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal servizio sanitario nazionale;
- d) necessità di prevenire l'insorgenza o aggravamento di situazioni di bisogno assistenziale o nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute generale;

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascun cittadino per le prestazioni di cui al presente articolo non può superare l'importo di euro 200,00 annui.

Di norma l'importo per singole richieste viene erogato al 40% del totale.

Art. 18 - Buoni alimentari e altre forme di prestazioni

Tenuto conto delle risorse della rete dei servizi sociali, l'assistente sociale può proporre l'intervento di sostegno economico in forme alternative, quali l'erogazione di buoni alimentari, autorizzazioni d'acquisto, buoni pasto ecc.

L'intervento consiste nella erogazione, di buoni o autorizzazioni d'acquisto spendibili presso fornitori di fiducia dell'Amministrazione comunale per:

- ❖ generi alimentari (esclusi vini ed alcolici) e prodotti per la cura della persona e della casa.

Tale intervento è finalizzato a dare una risposta immediata e temporanea ad una manifestazione di

bisogno economico nei confronti di persone o nuclei in particolari condizioni di indigenza.

Il buono è erogato nominativamente e non è cedibile.

Ha una validità temporale definita al momento della erogazione.

In caso di smarrimento da parte dell'utente beneficiario non è prevista alcuna sostituzione o ulteriore erogazione.

L'utente beneficiario è tenuto al pieno rispetto delle condizioni e modalità previste e al corretto utilizzo dei buoni spesa.

L'eventuale utilizzo non corretto dei buoni spesa da parte dell'utente beneficiario comporta l'immediata sospensione del beneficio economico.

Art. 19 – Facoltà dell'Assistente Sociale

E' facoltà dell'assistente sociale, qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, sostituire, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente i contributi con:

- a) buoni alimentari;
- b) pagamento diretto da parte del servizio amministrativo dei Servizi Sociali, di fatture, obbligazioni a carico dell'utente, canoni di affitto, ecc.;

CAPO IV

ACCESSO, PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA

Art. 20 – Richiesta di bisogno assistenziale.

La richiesta di bisogno assistenziale deve essere presentata in forma scritta alla Assistente Sociale del Comune e firmata dal diretto interessato, fatti salvi i casi di impedimento.

Art. 21 - Richiesta di accesso.

I cittadini possono ricevere informazioni sulle modalità di accesso alle prestazioni e ai servizi socio assistenziali e socio sanitari presso gli uffici dei servizi sociali e consultando il sito internet del Comune di Oriolo Romano.

Art. 22 - Istruttoria

La segnalazione del bisogno assistenziale, corredata da tutti i documenti, viene istruita dall'assistente sociale.

Strumento fondamentale per l'istruttoria dell'assistente sociale è la relazione di servizio sociale, contenente tutti i necessari elementi di valutazione per attuare l'intervento assistenziale e per prevedere un piano di trattamento adeguato.

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'operatore incaricato dell'istruttoria richiede per iscritto quanto necessario, assegnando un termine per la produzione della documentazione. Trascorso inutilmente questo periodo l'istanza di assistenza economica viene archiviata e ne viene data comunicazione al richiedente.

La domanda, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi dieci giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

L'Amministrazione controlla la veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente.

La pratica assistenziale, istruita secondo le norme contenute nel presente regolamento, viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Sociali per i provvedimenti di competenza.

Art. 23 - Accertamento

I provvedimenti assistenziali sono adottati sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente. A tal fine è prevista la seguente documentazione:

- a) documentazione di base, da presentare unitamente alla segnalazione del bisogno assistenziale;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza;
- c) dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.);
- d) documentazione facoltativa che l'utente, nel proprio interesse, ritenga utile produrre ovvero che il Comune ritiene di dover chiedere a completamento dell'istruttoria;
- e) documentazione relativa al reddito delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile (se richiesta);
- g) altra documentazione attinente alla pratica.

L'Assistente Sociale esamina con il richiedente i motivi che determinano la richiesta e provvede a completare la domanda con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:

- relazione sommaria sullo stato del richiedente
- gli interventi in atto e quelli programmati,
- il progetto individuale
- la proposta professionale.

Nella predisposizione dell'istruttoria, l'Assistente Sociale può avvalersi anche di informative richieste agli organi competenti e/o richiedere qualunque altra ulteriore documentazione ai fini della valutazione.

La domanda completata è protocollata dall'Assistente Sociale.

Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e l'adozione dei conseguenti atti avrà la durata massima di 30 giorni dalla data del protocollo.

A tutti i richiedenti sarà data comunicazione dell'esito del procedimento.

Nel caso sia necessario attivare interventi di tutela urgenti e/o derivanti da segnalazioni, gli stessi sono predisposti dal Servizio Sociale Professionale salvo rivalersi legalmente verso gli obbligati alla tutela e/o al mantenimento. Questi ultimi, ove possibile, devono essere informati contestualmente alla predisposizione dell'intervento.

Art. 24 - Modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi

La modalità di erogazione degli interventi e dei servizi è fondata sulla valutazione professionale del bisogno, dalla definizione di un progetto assistenziale personalizzato, che comprende la presa in carico del soggetto e della sua famiglia e l'attivazione di tutte le risorse formali e informali del territorio.

Nell'erogazione di prestazioni e servizi saranno presi in esame oltre gli indicatori di natura economica, quelli di natura non economica.

La responsabilità della valutazione è del servizio sociale professionale.

Art. 25 - Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi.

I destinatari degli interventi oltre al diritto alla informazione, hanno anche il diritto ad esprimere il loro consenso, partecipare al procedimento che li riguarda ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà di opporsi e ricevere risposte motivate.

La non accettazione del progetto da parte del richiedente, o il mancato rispetto di quanto concordato, comporta una sospensione e una conseguente rivalutazione dell'intero progetto. L'inserimento dei destinatari degli interventi in una eventuale lista di attesa è curato dall'Assistente Sociale.

Art. 26 - Controlli e verifiche

Sulle dichiarazioni e le autocertificazioni rilasciate dai cittadini, l'Ente Gestore si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle comunicazioni presentate.

Nei casi di errori nella compilazione delle domande, ogni qualvolta sia evidente la buona fede del dichiarante, l'Ente richiederà la rettifica e/o l'integrazione.

Qualora invece si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle legge vigenti è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi ed alle relative spese.

L'interessato perderà inoltre il diritto alle prestazioni.

Qualora il beneficiario dell'intervento sia proprietario di beni immobili e non abbia fonti di reddito sufficienti a coprire il costo dell'intervento erogato, potrà ugualmente beneficiare di servizi, restando inteso che l'Ente erogatore avrà facoltà di esercitare il diritto di rivalsa su detti immobili fino a concorrenza delle somme erogate, oltre gli interessi legali maturati.

Art. 27 - Utilizzo dei dati personali

I cittadini devono essere informati, ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati, della natura obbligatoria del loro conferimento, del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto.

Il cittadino dovrà essere inoltre informato sui soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione ai sensi dell'articolo 13 della suddetta legge.

Il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale Professionale e i dati saranno utilizzati solo per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 28 - Comunicazione

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è trasmesso agli interessati.

Con la comunicazione è reso noto l'obbligo sancito per il beneficiario della prestazione di comunicare tempestivamente, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni, l'eventuale modifica delle condizioni originarie.

CAPO V

SOGGIORNI ESTIVI

Art. 29(Per Anziani)

Il Servizio persegue le seguenti finalità:

- a) prevenzione del degrado psico-fisico;
- b) realizzazione di spazi di benessere psicofisico;
- c) favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
- d) realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno.

Il Servizio prevede l'organizzazione di soggiorni estivi nelle seguenti località:

- a) marine;
- b) montane;
- c) termali.

Il soggiorno può essere di tipo residenziale o diurno.

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Oriolo Romano.

Le modalità di accesso ai soggiorni vengono deliberate ogni anno da atto della Giunta Comunale e portate alla conoscenza della cittadinanza.

Nei casi di pensionati, di cui sia accertata la non autosufficienza, è consentita la presenza di un accompagnatore scelto direttamente dall'anziano.

Le spese relative al soggiorno dell'accompagnatore sono a totale carico dell'utente.

Qualora i posti siano limitati, sarà data precedenza a coloro che non hanno ancora partecipato a nessun soggiorno e secondo l'ordine di iscrizione.

I cittadini residenti in altri comuni possono partecipare ai soggiorni anziani del Comune di Oriolo Romano solo nel caso di disponibilità dei posti ed assumendosi l'intero onere del soggiorno.

L'eventuale restituzione della quota per impedimenti degli iscritti, è regolata dalle norme contrattuali stipulate con l'agenzia organizzatrice del soggiorno.

Art. 30 – Per bambini e ragazzi.

Il Comune di Oriolo Romano organizza i soggiorni estivi per minori che possono svolgersi in località:

- a) marine;
- b) montane;
- c) lacuali;
- d) altre di interesse ambientale.

Il soggiorno può essere di tipo residenziale o diurno.

I partecipanti sono suddivisi in gruppi sulla base delle fasce d'età corrispondenti alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado.

Le vacanze si caratterizzano per lo sviluppo di un progetto educativo adeguato alle singole fasce d'età.

Possono partecipare ai soggiorni estivi bambini e ragazzi, anche con disabilità, residenti nel territorio del Comune di Oriolo Romano in età compresa tra 6 e 11 anni e dai 12 ai 14 anni.

Tale requisito deve essere posseduto al momento della domanda.

Nel caso in cui il numero di minori residenti iscritti al soggiorno ecceda il numero di posti disponibili, in relazione al budget annuale dell'Amministrazione Comunale, sarà elaborata una graduatoria dei richiedenti secondo l'ordine che segue, fatto salvo il requisito d'accesso riferito alla

residenza :

- 1) minori seguiti e segnalati dal servizio sociale ;
- 2) minori disabili (certificati ai sensi della L. 104/92);
- 3) minori in famiglie composte da un solo genitore (vedovi, separati, madri nubili, ecc.);
- 4) minori appartenenti a famiglie con basso livello di reddito.

Con impegno di copertura delle spese, il Responsabile del Servizio può straordinariamente derogare dal numero di posti disponibili.

Nel caso di utenti con gravi difficoltà psicomotorie i Servizi Sociali possono richiedere la presenza di un accompagnatore.

Art. 31 - Contributi economici

I giovani partecipano ai soggiorni con una quota di compartecipazione secondo una tabella approvata con delibera di Giunta Comunale.

Per particolari documentate situazioni il servizio sociale richiede, con apposita relazione dell'Assistente Sociale, l'erogazione di un contributo a totale o parziale copertura dei costi.

Nel caso di partecipazione ai soggiorni di più fratelli e/o sorelle appartenenti al medesimo nucleo

familiare verrà applicata ai minori partecipanti una riduzione sul costo del soggiorno del 20% per il secondo figlio e del 30% per il terzo e successivi.

L'Amministrazione, secondo le disposizioni di legge, effettua dei controlli su quanto dichiarato nella documentazione presentata.

Art. 32 - Minori in comunità

Qualora partecipino al soggiorno minori inseriti dal servizio sociale del Comune in strutture residenziali del territorio, il relativo costo del soggiorno è a carico del Comune.

Conseguentemente la retta dell'inserimento residenziale in struttura viene ridotta per la durata del soggiorno.

Art. 33 - Modalità di accesso al servizio

I Servizi Sociali comunali provvedono possibilmente entro il mese di aprile di ogni anno a pubblicizzare le località di soggiorno ed i turni previsti per l'anno di riferimento.

Negli avvisi devono essere indicati:

- a) le località prescelte per il soggiorno;
- b) le date dei turni;
- c) le date entro le quali possono essere presentate le domande di iscrizione;
- d) gli importi delle quote di partecipazione;
- e) eventualmente I.S.E.E., C.U.D., o autocertificazione richiesti.

CAPO VI

EROGAZIONE DI PASTI E TRASPORTO SOCIALE.

Art. 34 – Pasto sociale.

Il servizio di erogazione pasto consiste nella fornitura sul posto o nella consegna a domicilio di una porzione completa di cibo pronto, al fine di sostenere le persone non in grado di provvedere autonomamente (o con il supporto di terzi) alla propria alimentazione.

Il servizio è altresì rivolto a cittadini in situazione di disagio economico accertato.

La quota di partecipazione a carico dell'utente è gratuita se il limite I.S.E.E. del richiedente è inferiore al reddito minimo vitale coincidente con il trattamento minimo vitale determinato annualmente dall'INPS.

Se superiore al reddito minimo vitale la quota di partecipazione a carico del richiedente corrisponde al 50% del costo del pasto.

Il servizio di erogazione pasti, funziona soltanto nei giorni coincidenti con il servizio comunale di mensa scolastica.

La richiesta di temporanea sospensioni della fruizione del servizio da parte degli utenti dovrà essere

comunicate ai competenti uffici comunali tempestivamente al massimo entro le ore 11 del giorno

di riferimento. In mancanza di tale comunicazione, la relativa quota di spesa a carico dell'utente

sarà comunque addebitata.

L'interruzione definitiva del servizio può avvenire nei seguenti casi:

- rinuncia scritta da parte dell'utente.
- decadenza dei presupposti che avevano giustificato l'avvio del servizio;
- decesso dell'utente;
- cambio di residenza dell'utente;
- morosità da parte dell'utente.

Art. 35 – Trasporto sociale.

Il Servizio consiste nel trasporto, di cittadini in condizioni di non autosufficienza e privi di una adeguata rete familiare di supporto, con la finalità di prevenire l'isolamento delle persone con limitazioni motorie e/o relazionali e di favorire le famiglie che hanno difficoltà ad effettuare più semplicemente il trasporto.

Per casi particolari, il trasporto può essere rivolto a minori disabili o con disagio sociale, a bambini in età scolare, a studenti disabili delle scuole superiori.

Nel caso di utenti con gravi difficoltà psicomotorie i Servizi Sociali possono richiedere alla famiglia

la presenza di un accompagnatore.

Il servizio può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva nel territorio comunale e, esclusivamente nei casi di comprovata necessità, nei territori della provincia o delle province limitrofe.

Il servizio di trasporto è gestito dai Servizi Sociali comunali sulla base delle risorse disponibili.

L'utente dovrà presentare richiesta ai Servizi Sociali con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla

data prevista per il trasporto. La domanda sarà valutata da parte dei Servizi Sociali e sarà data risposta in tempo utile alla programmazione dello spostamento.

La priorità del servizio verrà data agli utenti con:

- comprovata gravità della situazione psico-fisica;
- situazione familiare dell'utente, con precedenza alle persone sole;
- valutazione della situazione economica dell'utente, con precedenza ai casi di maggior svantaggio.

Nel caso che per motivi tecnici, per le risorse disponibili e/o le priorità di intervento non consentano di fornire il trasporto, sarà data tempestiva comunicazione al richiedente.

La quota di compartecipazione economica alla spesa da parte degli utenti per questo servizio è prestabilita per una quota fissa. A ciò provvedono i competenti organi comunali sulla base delle spese di gestione del servizio e applicando uno o più dei seguenti criteri:

- tipologia;
- frequenza del trasporto;
- chilometri percorsi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Sospensioni, revoche e diritto di rivalsa.

L'Amministrazione comunale può adottare, ai sensi delle vigenti normative, ogni misura utile a sospendere e/o revocare eventuali servizi o benefici concessi ad utenti assistiti qualora emergano

abusi o false dichiarazioni da parte degli stessi.

In questi casi l'Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero di eventuali sussidi economici erogati ai medesimi utenti, prevedendo anche forme di rateizzazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivalersi, a fronte di inadempienze da parte degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, sui beni dell'assistito, dei familiari, degli eredi.

Art. 37 – Riduzioni ed esenzioni.

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, possono essere concessi riduzioni o esenzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi:

- ❖ mensa scolastica;
- ❖ scuolabus;
- ❖ prestazioni scolastiche;
- ❖ soggiorni estivi (marini o montani) per minori;
- ❖ soggiorni estivi (marini e montani) per anziani.

Art. 38 - Approvazione

La Giunta Comunale delibera il presente regolamento che entrerà in vigore, dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il presente Regolamento assume natura e contenuti di disciplina quadro.

Costituisce pertanto fonte primaria rispetto ad ogni altra specifico ordinamento in materia sociale del Comune di Oriolo Romano.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme comunitarie, statali, regionali, distrettuali e comunali vigenti in materia di sistema integrato di interventi sociali e socio-sanitari.

Allegati.

Minimo Vitale.

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Oriolo Romano assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, l'importo annuo corrispondente al trattamento minimo di pensione I.N.P.S., comprese le maggiorazioni sociali, riferito all'anno in corso.

Tale soglia è soggetta a revisione annua, con analogo riferimento I.N.P.S., deliberata con atto della Giunta Comunale.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto la possibilità di applicare il massimo beneficio economico, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione, o nell'esenzione totale, o nella riduzione del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

L'IMPORTO

L'importo mensile, per il 2010 è pari a € 465,00.

Varia di anno in anno.

LIMITI DI REDDITO

Il limite di reddito personale per il 2010 è pari a € 5.992,61. Se invece il reddito va da € 5.992,61 a € 11.985,22 si ha diritto all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di €11.985,22.